



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 25 luglio 2022, n. 158

Riforma del consiglio provinciale dei giovani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

D'iniziativa del **consigliere Alex Marini (gruppo misto)**

Presentato il **25 luglio 2022**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 25 luglio 2022, n. 158

Riforma del consiglio provinciale dei giovani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

INDICE

Art. 1 - Modificazione del titolo della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2009

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009

Art. 1

Modificazione del titolo della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Il titolo della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole è sostituita dalla seguente: "Istituzione del consiglio provinciale dei giovani e delle generazioni future".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole: "loro ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo dei giovani e delle future generazioni".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche. Le tematiche sono ripartite fra le commissioni in base alle competenze delle commissioni permanenti del Consiglio provinciale."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 è inserito il seguente:

"2 bis. Il consiglio provinciale dei giovani, su richiesta di una o più delle sue commissioni oppure di propria iniziativa, può costituire assemblee civiche, giurie di giovani estratti a sorte o gruppi di lavoro misti coinvolgendo soggetti esterni, singoli o collettivi, al fine di elaborare relazioni, osservazioni o proposte da sottoporre al consiglio. Per la partecipazione alle assemblee e ai gruppi di lavoro non spettano compensi o rimborsi spese. I gruppi di lavoro possono approfondire le tematiche di competenza delle commissioni, e in particolare le seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
- b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
- c) formazione e lavoro e tutela della salute;
- d) diritto all'abitare;

- e) sport, cultura e attività per il tempo libero;
- f) cambiamento climatico ed effetti sulla società umana e sull'ecosistema;
- g) tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni."

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituita dalla seguente:

"a) può formulare pareri e proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale, con particolare riferimento al documento di economia e finanza provinciale, alle relative note di attuazione, ai disegni di legge che compongono la manovra di bilancio provinciale, ai progetti di deliberazioni concernenti lo statuto speciale, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale;"

4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 sono inserite le seguenti:

"a bis) può formulare progetti di legge indirizzati a tutti i consiglieri provinciali. Se queste proposte sono approvate a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del consiglio la Giunta provinciale, valutata la proposta, può formulare un disegno di legge tenendo conto dei suoi contenuti;

a ter) può formulare proposte di quesiti referendari indirizzati ai soggetti titolari del diritto a promuovere referendum consultivi secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003);

a quater) in una logica di rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza può elaborare proposte in ordine agli statuti e ai documenti di programmazione degli enti strumentali e delle comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);"

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 è inserito il seguente:

"3 bis. I pareri, le proposte e le osservazioni formulate ai sensi del comma 3 sono pubblicate nel sito istituzionale del consiglio provinciale dei giovani."

6. Nel comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009, dopo le parole: "in particolare nell'ambito" sono inserite le seguenti: "delle relazioni con i trentini all'estero e con i loro discendenti promosse tramite la legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000), e".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituita dalla seguente:

"c) due componenti di genere diverso, designati dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento;"

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è inserita la seguente:

"c bis) quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di età compresa fra diciotto e trent'anni, scelti tramite sorteggio, nel rispetto del principio della parità di genere, nell'ambito di un elenco di candidati composto da un numero massimo di due per ogni associazione iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale che abbia manifestato l'intenzione di proporre un nominativo. Non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali."

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 sono inserite le parole: "Il consiglio provinciale dei giovani, per esercitare le funzioni indicate

dall'articolo 2, comma 3, lettere a bis) e a ter), può chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistito nella redazione dei testi dagli uffici del Consiglio. Inoltre può chiedere dati e informazioni in possesso degli uffici della Provincia o del Consiglio provinciale."

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 sono inserite le parole: "Il presidente dura in carica dodici mesi e non può essere rieletto."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale dei giovani è informato dei disegni di legge depositati presso il Consiglio provinciale e può rendere un parere su di essi, trasmettendolo al Presidente del Consiglio provinciale in tempo utile per la trattazione del disegno di legge in commissione. Può chiedere che fino a tre suoi componenti siano ascoltati da una commissione consiliare nel corso della trattazione di un disegno di legge."